

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

**ART. 6 D.L.
185/2008**

“Deduzione dall'Ires e dall'Irpef della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi”

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI



DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

ARTICOLO 6 COMMA 1

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

MISURA DEDUZIONE



DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONE NORMA

NEL COMPUTO DELLA DEDUZIONE DELL'IRAP
DALLE IMPOSTE SUI REDDITI,
LA **QUOTA DEL 10%** DELL'IMPOSTA
RAPPRESENTA LA **SOGLIA MASSIMA**,
MA LA DEDUZIONE EFFETTIVA VA COMPUTATA
SULLA PARTE DI IMPOSTA **EFFETTIVAMENTE**
CORRELATA ALLA QUOTA IMPONIBILE
DI INTERESSI PASSIVI E COSTO DEL PERSONALE



TESI NON SUPPORTATA
DA LETTERA NORMA E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONE NORMA

NEL COMPUTO DELLA DEDUZIONE DELL'IRAP
DALLE IMPOSTE SUI REDDITI,
VA CONSIDERATA **“PER ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE”**
LA **QUOTA DEL 10% DELL'IMPOSTA**
CHE È **FORFETARIAMENTE CORRELATA**
ALLA **QUOTA IMPONIBILE**
DI **INTERESSI PASSIVI E COSTO DEL PERSONALE**



TESI COERENTE RISPETTO
A LETTERA NORMA E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

QUANTIFICAZIONE RISPARMIO D'IMPOSTA

SOCIETA' DI CAPITALI

Valore produzione netta	3.771.951
Oneri finanziaria	147.873
Costo del personale	3.577.849
Incidenza on. fin.+ personale su valore prod. Netta	98,77%
Irap	147.106

SENZA DEDUZIONE

Reddito imponibile	930.111
Ires	255.781

CON DEDUZIONE

Reddito imponibile	915.400
Ires	251.735

Risparmio d'imposta	4.045
Incidenza percentuale	1,58%

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

QUANTIFICAZIONE RISPARMIO D'IMPOSTA

PROFESSIONISTA

Valore produzione netta	144.839
Oneri finanziaria	741
Costo del personale	31.731
Incidenza on. fin.+ personale su valore prod. Netta	22,42%
Irap	5.649

SENZA DEDUZIONE

Reddito imponibile	116.020
Irpef	43.059

CON DEDUZIONE

Reddito imponibile	115.455
Irpef	42.816

Risparmio d'imposta	243
Incidenza percentuale	0,56%

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

ARTICOLO 6 COMMA 2

2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1.

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

MODALITA' RIMBORSO (1)

1. Soggetti che **entro il 29 novembre 2008 hanno già presentato specifica istanza di rimborso** della quota di IRES/IRPEF corrispondenti alla quota dell'Irap riferita a oneri finanziari ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato (**comma 2 - art. 6 D.L. 185/08**)
 - > **entro i 48 mesi successivi al pagamento del saldo** dell'imposta dovuta per ogni periodo di imposta
 - > **sembra non debbano fare più nulla, se non restare in paziente attesa del rimborso,**
 - > che avverrà - ex c. 4 – secondo l'ordine cronologico di presentazione

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

ARTICOLO 6 COMMA 3

3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

MODALITA' RIMBORSO (2)

2. Soggetti che **entro il 29 novembre 2008 non hanno presentato alcuna domanda di rimborso** (c. 3 - art. 6 D.L. 185/08):

- **obbligati invece alla presentazione di apposita istanza telematica,**
- qualora sia **ancora pendente il termine di 48 mesi** ex art. 38/602, con le modalità che saranno definite da successivo Provvedimento Direttoriale

DEDUZIONE DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI

ARTICOLO 6 COMMA 4

4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvedera' all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.